

ISSN 1127-8579

Publicato dal 04/07/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35228-dossier-responsabilit-solidale-fra-stazione-appaltante-ed-illegittimo-aggiudicatario-nonch-esecutore>

Autore: Lazzini Sonia

Dossier responsabilità solidale fra stazione appaltante ed illegittimo aggiudicatario (nonchè esecutore)

dossier_responsabilità solidale fra stazione appaltante ed illegittimo aggiudicatario (nonchè esecutore)

a cura di Sonia Lazzini

SOMMARIO:

IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, E CONSIDERA ILLEGITTIMA LA PARTECIPAZIONE DELL'ATI AGGIUDICATARIA PER INOSSERVANZA DEL DIVIETO, POSTO DALLA LEX SPECIALIS DI GARA, DI PARTECIPARE IN ATI A IMPRESE AUTONOME SOTTO IL PROFILO DEI REQUISITI SPECIALI.....1

IL SUPREMO GIUDICE AMMINISTRATIVO NON RITIENE PERO' DI DICHIARARE L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO PER TUTELARE L'INTERESSE PUBBLICO MA CONDANNA L'AMMINISTRAZIONE AL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE.....1

INOLTRE, STANTE LA COLPA DELL'ILLEGITTIMA AGGIUDICATARIA NONCHE' ILLEGITTIMA ESECUTRICE, IL CONSIGLIO DI STATO DICHIARA LA RESPONSABILITA' SOLIDALE, EX ART 2055, FRA STAZIONE APPALTANTE ED ESECUTRICE.....1

.....1
dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE, trasfusa negli artt. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente, anche nei casi di violazioni gravi, se mantenere o no l'efficacia del contratto nel frattempo stipulato.....1

L'inefficacia del contratto non è quindi la conseguenza automatica dell'annullamento dell'aggiudicazione che determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba continuare (o non) a produrre effetti. In conseguenza la privazione degli effetti del contratto, per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione, deve formare oggetto di una espressa pronuncia giurisdizionale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6638 del 19 dicembre 2011, Sez. V, n. 5591 del 5 novembre 2012).....1

giudice amministrativo ha potere di decidere discrezionalmente su efficacia del contratto. 2

E' invece controversa la questione riguardante la possibilità che l'appellante subentri nell'esercizio di un sistema informatico già in gran parte realizzato.....2

L'appellante RICORRENTE, nel ribadire l'intenzione di voler subentrare nel contratto, ha ricordato che lo schema di contratto allegato al bando di gara prevedeva, all'art. 7, che il rapporto contrattuale avrebbe avuto comunque la durata di sessanta mesi dalla data del collaudo con esito positivi dell'intero sistema informativo offerto, e che, nella fattispecie, il collaudo ancora non risultava effettuato. Inoltre ha richiamato la previsione di una apposita clausola risolutiva nel contratto in relazione agli esiti del contenzioso.....2

RICORRENTE ha poi negato che il subentro sarebbe impossibile in ragione della diversità delle due piattaforme offerte, rispondendo entrambe le tecnologie di gestione dei dati (Oracle e SQL Server) agli stessi standard dei modelli relazionali.....2

RICORRENTE ha infine confermato la sua volontà «di assumersi l'onere di garantire il riutilizzo del 100% delle infrastrutture hardware e dei software di base già consegnati e di adoperarsi per salvaguardare i sistemi applicativi già installati dall'attuale esecutore ed effettivamente accettati dall'ASL committente».....2

A tale conclusione si oppone CONTROINTERESSATA che, dopo aver ricordato che l'appalto constava delle fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del software e che è già terminata la fase di avviamento (start up), nella quale è stato progettato e realizzato il software, ha sostenuto l'irrealizzabilità del subentro per due ragioni: in primo luogo perché l'appellante,

facendo propria l'infrastruttura informatica, dovrebbe radicalmente modificare la propria offerta, violando il canone che ne sancisce l'immodificabilità, e poi perché è impossibile che RICORRENTE possa mantenere e gestire i sistemi informativi installati da CONTROINTERESSATA, anche perché le imprese del raggruppamento ne detengono in esclusiva la proprietà industriale. Fermo restando che, nel caso di subentro, l'ASL di Taranto sarebbe tenuta a retribuire la parte di servizio già realizzata.....2

il subentro contrattuale non viene riconosciuto per rischio pregiudizio interesse pubblico. .3

deve essere riconosciuto un risarcimento dei danni (per equivalente) in favore dell'appellante per la mancata aggiudicazione della gara in questione.3

TALE RISARCIMENTO DEVE ESSERE RICONOSCIUTO A PRESCINDERE DA QUALSIASI ACCERTAMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE, TRATTANDOSI DELLA ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO....3

Si è, in proposito, affermato che la regola comunitaria vigente in materia di risarcimento del danno per illegittimità accertate in materia di appalti pubblici, configura una responsabilità non avente natura né contrattuale né extracontrattuale ma oggettiva, sottratta ad ogni possibile esimente, poiché derivante dal principio generale funzionale a garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi delle imprese, a protezione della concorrenza, nel settore degli appalti pubblici (Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012 n. 5686; sez. IV, 31 gennaio 2012 n. 482).....3

E si è anche precisato che tale regola non può essere circoscritta ai soli appalti comunitari ma deve estendersi, in quanto principio generale di diritto comunitario in materia di effettività della tutela, a tutto il campo degli appalti pubblici, nei quali i principi di diritto comunitario hanno diretta rilevanza ed incidenza, anche per il richiamo che ad essi viene fatto dal nostro legislatore nel Codice dei contratti (Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2012 n. 5686 cit.).....4

responsabilità oggettiva della stazione appaltante condannata a risarcire 860.000 euro...4

CONSIDERATO, PERALTRO, CHE IL DANNO È STATO DETERMINATO DAL COMPORTAMENTO DEL RTI CONTROINTERESSATA, RITIENE LA SEZIONE CHE DELLO STESSO DEBBA INFINE RISPONDERE, AI SENSI DELL'ART. 2055 DEL C.C., LO STESSO RTI CONTROINTERESSATA,5

CON LA CONSEGUENZA CHE L'AMMINISTRAZIONE, TENUTA AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER EFFETTO DELLA RICHIESTA GIUDIZIALE DI RICORRENTE, PUÒ ESERCITARE POI IL REGRESSO CONTRO IL RTI CONTROINTERESSATA (IN TERMINI: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 13 GENNAIO 2012, N. 115).....5

L'Amministrazione, a tal fine, potrà anche procedere ad una modifica del contratto in essere con CONTROINTERESSATA per operare una corrispondente riduzione dei canoni da corrispondere.....5

responsabilità solidale ex art 2055 cc tra aggiudicatario illegittimo e pa_possibilità di rivalsa.....5

IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO, E CONSIDERA ILLEGITTIMA LA PARTECIPAZIONE DELL'ATI AGGIUDICATARIA PER INOSSERVANZA DEL DIVIETO, POSTO DALLA LEX SPECIALIS DI GARA, DI PARTECIPARE IN ATI A IMPRESE AUTONOME SOTTO IL PROFILO DEI REQUISITI SPECIALI

IL SUPREMO GIUDICE AMMINISTRATIVO NON RITIENE PERO' DI DICHIARARE L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO PER TUTELARE L'INTERESSE PUBBLICO MA CONDANNA L'AMMINISTRAZIONE AL RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE

INOLTRE, STANTE LA COLPA DELL'ILLEGITTIMA AGGIUDICATARIA NONCHE' ILLEGITTIMA ESECUTRICE, IL CONSIGLIO DI STATO DICHIARA LA RESPONSABILITA' SOLIDALE, EX ART 2055, FRA STAZIONE APPALTANTE ED ESECUTRICE

dopo l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2007/66/CE, trasfuse negli artt. 121 e 122 c.p.a., in caso di annullamento giudiziale dell'aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al giudice amministrativo il potere di decidere discrezionalmente, anche nei casi di violazioni gravi, se mantenere o no l'efficacia del contratto nel frattempo stipulato

L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO NON È QUINDI LA CONSEGUENZA AUTOMATICA DELL'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE CHE DETERMINA SOLO IL SORGERE DEL POTERE IN CAPO AL GIUDICE DI VALUTARE SE IL CONTRATTO DEBBA CONTINUARE (O NON) A PRODURRE EFFETTI. IN CONSEGUENZA LA PRIVAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO, PER EFFETTO DELL'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, DEVE FORMARE OGGETTO DI UNA ESPRESSA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, N. 6638 DEL 19 DICEMBRE 2011, SEZ. V, N. 5591 DEL 5 NOVEMBRE 2012).

Nel caso di specie, rileva il Collegio che, come emerge dagli atti e, in particolare, dalle diverse relazioni depositate dell'ASL di Taranto (da ultimo in data 30 aprile 2013), è stata praticamente completata la parte dell'appalto riguardante la realizzazione del sistema informativo (che in tale data non risultava peraltro ancora collaudato).

In particolare, nella predetta nota del 30 aprile 2013, il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Telematici dell'ASL ha affermato che «il Nuovo Sistema Informativo... è del tutto operativo nelle componenti infrastrutturali, tecnologiche e dei servizi di assistenza tecnica, di conduzione e di help desk nonché per quanto attiene ai servizi di supporto tecnico-operativo “on site” e per l'assistenza e

manutenzione sulla dotazione informatica aziendale». Anche per i «diversi sottosistemi informativi (software applicativi) ... è stata in via generale completata la fase di start up e messa in esercizio e solo per alcuni di essi, particolarmente complessi e con installazioni multiple... le attività di installazione residuali saranno concluse entro il mese di giugno...». La nota, nell'evidenziare che «residuano unicamente le attività di collaudo formale», ha poi aggiunto che è stata disattivata la vecchia infrastruttura tecnologica e che «lo stato di completamento del progetto... non permette in alcun modo la interruzione temporanea o parziale dei sottosistemi attivati non essendo, peraltro, possibile una riattivazione della vecchia infrastruttura...».

Alla luce di tali indicazioni, il dato relativo allo stato di concreto avanzamento delle prestazioni (dopo circa 16 mesi dalla sottoscrizione del contratto) può ritenersi pacifico a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione numero 3437 del 25 giugno 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

giudice amministrativo ha potere di decidere discrezionalmente su efficacia del contratto

E' invece controversa la questione riguardante la possibilità che l'appellante subentri nell'esercizio di un sistema informatico già in gran parte realizzato.

L'appellante RICORRENTE, nel ribadire l'intenzione di voler subentrare nel contratto, ha ricordato che lo schema di contratto allegato al bando di gara prevedeva, all'art. 7, che il rapporto contrattuale avrebbe avuto comunque la durata di sessanta mesi dalla data del collaudo con esito positivi dell'intero sistema informativo offerto, e che, nella fattispecie, il collaudo ancora non risultava effettuato. Inoltre ha richiamato la previsione di una apposita clausola risolutiva nel contratto in relazione agli esiti del contenzioso

RICORRENTE HA POI NEGATO CHE IL SUBENTRO SAREBBE IMPOSSIBILE IN RAGIONE DELLA DIVERSITÀ DELLE DUE PIATTAFORME OFFERTE, RISPONDENDO ENTRAMBE LE TECNOLOGIE DI GESTIONE DEI DATI (ORACLE E SQL SERVER) AGLI STESSI STANDARD DEI MODELLI RELAZIONALI.

RICORRENTE HA INFINE CONFERMATO LA SUA VOLONTÀ «DI ASSUMERSI L'ONERE DI GARANTIRE IL RIUTILIZZO DEL 100% DELLE INFRASTRUTTURE HARDWARE E DEI SOFTWARE DI BASE GIÀ CONSEGNATI E DI ADOPERARSI PER SALVAGUARDARE I SISTEMI APPLICATIVI GIÀ INSTALLATI DALL'ATTUALE ESECUTORE ED EFFETTIVAMENTE ACCETTATI DALL'ASL COMMITTENTE».

A TALE CONCLUSIONE SI OPPONE CONTROINTERESSATA CHE, DOPO AVER RICORDATO CHE L'APPALTO CONSTAVA DELLE FASI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SOFTWARE E CHE È GIÀ TERMINATA LA FASE DI AVVIAMENTO (START UP), NELLA QUALE È STATO PROGETTATO E REALIZZATO IL SOFTWARE, HA SOSTENUTO L'IRREALIZZABILITÀ DEL SUBENTRO PER DUE RAGIONI: IN PRIMO LUOGO PERCHÉ L'APPELLANTE, FACENDO PROPRIA L'INFRASTRUTTURA INFORMATICA, DOVREBBE RADICALMENTE MODIFICARE LA PROPRIA OFFERTA, VIOLANDO IL CANONE CHE NE SANCISCE L'IMMODIFICABILITÀ, E POI PERCHÉ È IMPOSSIBILE CHE RICORRENTE POSSA MANUTENERE E GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI INSTALLATI DA CONTROINTERESSATA, ANCHE PERCHÉ LE IMPRESE DEL RAGGRUPPAMENTO NE DETENGONO IN ESCLUSIVA LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. FERMO RESTANDO CHE, NEL CASO DI SUBENTRO, L'ASL DI TARANTO SAREBBE TENUTA A RETRIBUIRE LA PARTE DI SERVIZIO GIÀ REALIZZATA.

E' quindi evidente da un lato l'interesse di CONTROINTERESSATA a continuare a gestire il servizio, dopo aver provveduto alla realizzazione del sistema informatico e di gran parte del sistema informativo, e dall'altro di RICORRENTE a subentrare nella gestione del servizio.

L'ASL di Taranto, a sua volta, ha insistito nel sostenere l'esigenza di conservare il contratto per la tutela dell'interesse generale dell'utenza alla continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie. Ciò posto, nella valutazione discrezionale che questo Collegio deve effettuare sulla possibile perdurante efficacia del contratto, occorre dare rilievo non solo gli interessi della parti private coinvolte nel giudizio ma anche agli interessi pubblici coinvolti che, nella fattispecie, si riassumono nell'esigenza di garantire la gestione, senza interruzioni, di un importante servizio sanitario (strumentale al buon funzionamento della sanità nella ASL di Taranto) e nella valutazione dei costi che sarebbero posti a carico della stessa ASL, e quindi della collettività, in relazione alla scelta effettuata.

Sulla base di tali elementi, ritiene la Sezione che:

- considerato lo stato di avanzamento dell'appalto, evidenziato dalle citate relazioni depositate dall'Amministrazione resistente;

- vista, in particolare, l'avvenuta realizzazione, ad opera di CONTROINTERESSATA, di gran parte della struttura informatica, con la fornitura delle necessarie attrezzature e dei relativi programmi (come risulta dalla citata relazione dell'ASL di Taranto in data 30 aprile 2013);

- considerato che non risulta agevole il subentro di RICORRENTE nel contratto sia dal punto di vista tecnico (tenuto conto delle problematiche, anche giuridiche, connesse all'uso di programmi elaborati e forniti da CONTROINTERESSATA), che dal punto di vista amministrativo (per la difficoltà di distinguere nel canone mensile le prestazioni già eseguite da quelle che devono ancora essere eseguite);

- considerato che il subentro richiesto dall'appellante RICORRENTE può determinare, come evidenziato dall'Amministrazione resistente, un rilevante pregiudizio all'interesse pubblico al completo avvio del nuovo sistema informativo (essendo stato già in gran parte disattivato e non riattivabile il precedente sistema);

non possa procedersi al richiesto subentro di RICORRENTE nel contratto in essere.

Nella valutazione comparativa degli interessi, è infatti preferibile non procedere alla dichiarazione di inefficacia del contratto già sottoscritto il 30 dicembre 2011 dall'Amministrazione e da CONTROINTERESSATA, all'esito della gara in questione

passaggio tratto dalla decisione numero 3437 del 25 giugno 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

il subentro contrattuale non viene riconosciuto per rischio pregiudizio interesse pubblico

deve essere riconosciuto un risarcimento dei danni (per equivalente) in favore dell'appellante per la mancata aggiudicazione della gara in questione.

TALE RISARCIMENTO DEVE ESSERE RICONOSCIUTO A PRESCINDERE DA QUALSIASI ACCERTAMENTO SULLA RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE, TRATTANDOSI DELLA ILLEGITTIMA AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO

SI È, IN PROPOSITO, AFFERMATO CHE LA REGOLA COMUNITARIA VIGENTE IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER ILLEGITTIMITÀ ACCERTATE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI, CONFIGURA UNA RESPONSABILITÀ NON AVENTE NATURA NÉ CONTRATTUALE NÉ EXTRACONTRATTUALE MA OGGETTIVA, SOTTRATTA AD OGNI POSSIBILE ESIMENTE, POICHÉ DERIVANTE DAL PRINCIPIO GENERALE FUNZIONALE A GARANTIRE LA PIENA ED EFFETTIVA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLE IMPRESE, A PROTEZIONE DELLA CONCORRENZA, NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 NOVEMBRE 2012 N. 5686; SEZ. IV, 31 GENNAIO 2012 N. 482).

E SI È ANCHE PRECISATO CHE TALE REGOLA NON PUÒ ESSERE CIRCOSCRITTA AI SOLI APPALTI COMUNITARI MA DEVE ESTENDERSI, IN QUANTO PRINCIPIO GENERALE DI DIRITTO COMUNITARIO IN MATERIA DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA, A TUTTO IL CAMPO DEGLI APPALTI PUBBLICI, NEI QUALI I PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO HANNO DIRETTA RILEVANZA ED INCIDENZA, ANCHE PER IL RICHIAMO CHE AD ESSI VIENE FATTO DAL NOSTRO LEGISLATORE NEL CODICE DEI CONTRATTI (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 8 NOVEMBRE 2012 N. 5686 CIT.).

Per quanto riguarda la misura del risarcimento, RICORRENTE ha chiesto una liquidazione pari al 13% dell'importo posto a base di gara, o nella misura diversa ritenuta di giustizia.

RICORRENTE, per la quantificazione del danno, ha peraltro fatto specifico riferimento all'utile di impresa, pari all'11,31% del prezzo offerto, indicato nelle giustificazioni allegate alla propria offerta economica, per un ammontare quindi di € 2.771.482,18. A tale somma, secondo RICORRENTE deve aggiungersi l'1% dell'importo offerto a titolo di danno curriculare, pari nella specie ad € 245.052,92.

Al riguardo, quanto alla misura del danno, si distingue normalmente tra danno emergente (per spese e costi di partecipazione alla gara) e lucro cessante (per il mancato utile).

In ordine al primo profilo, il Collegio condivide l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tale voce può essere risarcita solamente in caso di illegittima esclusione, e non anche quando - come nella fattispecie - il danno deriva dalla mancata aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6444): ciò in base alla considerazione che nella liquidazione del lucro cessante è già ricompresa la remunerazione del capitale impiegato per la partecipazione alla gara e tenuto conto che l'impresa che risulti vincitrice di una gara non potrebbe comunque ottenere il rimborso dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara.

Quanto al lucro cessante, si è di recente affermato, in coerenza con quanto prescritto dall'art. 124, comma 1, c.p.a., che prevede, quando il giudice non dichiara l'inefficacia del contratto, il riconoscimento del «danno per equivalente, subito e provato», che l'impresa ricorrente deve fornire la prova della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto. Prova desumibile, in via principale, dall'offerta economica presentata (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6444 cit.).

Si ritiene che vada poi risarcito anche il danno curriculare, nel presupposto che il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l'impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere comunque fonte di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e quindi la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti.

Facendo applicazione di tali principi e considerato il rilevante valore dell'appalto, ritiene la Sezione che possa equitativamente essere corrisposto al RTI RICORRENTE un risarcimento per equivalente di 735.159,00, pari al 3% del prezzo di € 24.505.292,18 offerto dallo stesso RTI RICORRENTE per la partecipazione alla gara.

La somma appare congrua, avuto riguardo alla media degli utili che le imprese normalmente traggono dalla partecipazione alle gare (media che negli ultimi anni si è molto ridotta). Inoltre, il Collegio, nel contenere l'entità del risarcimento da lucro cessante nei termini percentuali suindicati, non può non tener conto del fatto che l'appellante non ha eseguito (né eseguirà) il servizio in questione e che ben potrà non rimanere inerte nel tempo che avrebbe dovuto impiegare, ove fosse rimasta aggiudicataria, per l'esecuzione del contratto d'appalto.

*Deve essere inoltre corrisposto al RTI RICORRENTE anche un ulteriore 0,5% del prezzo offerto a titolo di danno curricolare (per un importo pari ad € 122,526,00).
Alla somma totale di € 857.685,00 dovranno essere aggiunti gli interessi legali come per legge
passaggio tratto dalla decisione numero 3437 del 25 giugno 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato*

responsabilità oggettiva della stazione appaltante condannata a risarcire 860.000 euro

**CONSIDERATO, PERALTRO, CHE IL DANNO È STATO DETERMINATO DAL
COMPORAMENTO DEL RTI CONTROINTERESSATA, RITIENE LA SEZIONE CHE
DELLO STESSO DEBBA INFINE RISPONDERE, AI SENSI DELL'ART. 2055 DEL C.C.,
LO STESSO RTI CONTROINTERESSATA,**

**CON LA CONSEGUENZA CHE L'AMMINISTRAZIONE, TENUTA AL RISARCIMENTO DEL
DANNO PER EFFETTO DELLA RICHIESTA GIUDIZIALE DI RICORRENTE, PUÒ
ESERCITARE POI IL REGRESSO CONTRO IL RTI CONTROINTERESSATA (IN
TERMINI: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 13 GENNAIO 2012, N. 115).**

**L'AMMINISTRAZIONE, A TAL FINE, POTRÀ ANCHE PROCEDERE AD UNA MODIFICA DEL
CONTRATTO IN ESSERE CON CONTROINTERESSATA PER OPERARE UNA CORRISPONDENTE
RIDUZIONE DEI CANONI DA CORRISPONDERE**

*tenendo conto che la sua offerta è stata ritenuta da questa Sezione in violazione delle regole di gara e
che, ciò nonostante, per ragioni di pubblico interesse, si è ritenuto di non dover dichiarare inefficace il
contratto già sottoscritto
passaggio tratto dalla decisione numero 3437 del 25 giugno 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato*

responsabilità solidale ex art 2055 cc tra aggiudicatario illegittimo e pa_possibilità di rivalsa